

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**SERVIZIO DI NOLEGGIO,
PRELIEVO, TRASPORTO E
RECUPERO DEL VERDE**

N. Gara. _____

Lotto 1 Ancona CIG: _____

Lotto 2 Alta Vallesina CIG: _____

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 3 |
| ART. 1 Oggetto dell'appalto | 3 |
| ART. 2 Descrizione del servizio | 3 |
| ART. 3 Ammontare dell'appalto | 8 |
| ART. 4 Durata dell'appalto | 10 |
| ART. 5 Esame delle offerte aggiudicazione del servizio | 10 |
| ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto | 11 |
| ART. 7 – Requisiti di partecipazione | 11 |
| ART. 8 Eventuali modifiche e variazioni nella gestione del servizio | 12 |
| ART. 9 – Oneri a carico della ditta aggiudicataria | 12 |
| ART. 10 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria | 12 |
| ART. 11 – Riferimento a leggi e regolamenti | 13 |
| ART. 12 – Pagamenti e tracciabilità | 14 |
| ART. 13 - Subappalto..... | 15 |
| ART. 14 - Cessioni del contratto e cessione del credito..... | 15 |
| ART. 15 – Garanzie di buon esecuzione del servizio | 15 |
| ART. 16 – Accettazione del servizio svolto | 16 |
| ART. 17 - Penali..... | 16 |
| ART. 18 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva | 17 |
| ART. 19 – Responsabilità e polizze assicurative | 17 |
| ART. 20 – Facoltà di recesso | 18 |
| ART. 21 – Disposizioni | 18 |
| ART. 22 – Fallimento o morte dell'appaltatore o variazione della ragione sociale | 18 |
| ART. 23 – Osservanza di leggi e decreti | 18 |
| ART. 24 – Protezione dei dati personali | 18 |
| ART. 25 – Risoluzione del contratto | 19 |
| ART. 26 - Accettazione del “FPC” | 20 |
| ART. 27 - Codice Etico..... | 20 |
| ART. 28 – Definizione delle controversie..... | 20 |
| ART. 29 - Allegati..... | 20 |

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI _____

PREMESSA

La parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”) all’articolo 179 stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

Nel rispetto di tale gerarchia, le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere preferite alle residuali operazioni di smaltimento, adottando misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscano il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

I criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, così come sopra riassunti e meglio declinati al comma 1 dell’articolo 179, possono essere derogati, nell’ordine di priorità, solo in via eccezionale, essendo in termini generali da perseguire le iniziative volte a favorire il rispetto della gerarchia del recupero dei rifiuti.

Inoltre, l’articolo 205 del medesimo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede precisi obiettivi di raccolta differenziata che ciascun Comune deve impegnarsi a conseguire, comportando il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste specificamente all’articolo 1, l’applicazione di addizionali per il conferimento dei rifiuti in discarica.

Pertanto, fatte salve le azioni già promosse per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, sulla base delle vigenti prescrizioni legislative, compenetrando gli obblighi sopra indicati cui è necessario attenersi, l’AnconAmbiente S.p.A., indice la procedura negoziata di assegnazione del servizio di recupero finalizzato allo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dal territorio del Comune di Ancona, come appresso espressamente indicato.

ART. 1 Oggetto dell’appalto

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda al servizio di noleggio cassoni, ritiro, trasporto e consegna presso impianti di trattamento, autorizzati al loro recupero di scarti verdi costituiti da sfalci e potature (CER 200201) nel seguito indicati come “scarti verdi” nelle modalità descritte ART. 2 Descrizione del servizio.

ART. 2 Descrizione del servizio

Il servizio prevede il nolo dei cassoni, il prelievo, il trasporto ed il trattamento con avvio a recupero di scarti verdi costituiti da sfalci e potature (CER 200201), provenienti dalla raccolta differenziata effettuata da AnconAmbiente SpA nei Comuni di Ancona e Alta Vallesina con riserva di estendere tale servizio ad ulteriori Comuni convenzionati.

La raccolta degli sfalci e potature avviene con:

- Raccolta domiciliare effettuata da AnconAmbiente
- Conferimento diretto delle utenze presso i centri di raccolta
- Conferimento diretto di ditte convenzionate per la manutenzione del verde presso i centri di raccolta

I prelievi degli scarti verdi CER 200201 dovranno essere effettuati dalle seguenti sedi operative:

- Lotto Ancona: presso Sede di Via del Commercio, 27 e Via Sanzio Blasi snc (Posatora) ;
- Lotto Alta Vallesina : presso il centro di raccolta di Fabriano Località via Bachelet snc, presso il centro di raccolta di Serra De Conti via Nicolini, 5, presso il centro di raccolta di Z.I. Sassoferrato via Fornaci Comunali snc e presso il centro di raccolta di Cerreto d’Esi – loc.tà Capodonico.

L’appalto è diviso in due lotti su base territoriale:

LOTTO 1 ANCONA

LOTTO 2 ALTA VALLESINA

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Le frequenze dei ritiri sono indicative e definite in base ai dati storici aziendali; resta fermo che la frequenza dei ritiri potrebbe avere delle modifiche sia per quanto riguarda le giornate (in modo particolare in concomitanza delle giornate festive infrasettimanali) che nel numero di viaggi.

La raccolta dei rifiuti prodotti dai Centri di raccolta ed il trasporto degli stessi dovranno essere effettuati dall'Impresa in condizioni di sicurezza a salvaguardia dell'ambiente e nel pieno rispetto delle normative di legge vigenti e, comunque, di tutte quelle che regolano la materia, ivi compreso il Codice della Strada.

Il trasportatore, durante le operazioni di caricamento presso il centro di raccolta, dovrà adottare ogni cautela al fine di evitare il diffondersi dei rifiuti e relativi eventuali acque di dilavamento/eluati nell'ambiente circostante.

A richiesta specifica di AnconAmbiente, per particolari esigenze, l'Impresa dovrà effettuare prelievi eccedenti quelli previsti in contratto i quali saranno compensati alle medesime condizioni stabilite per quelli ordinari.

Nel caso di presenza di frazioni estranee di rifiuto per ogni carico, si applicheranno i seguenti criteri:

- fino al 10% di materiale non classificabile con il codice CER 200201 lo smaltimento è a carico dell'appaltatore compreso nel prezzo offerto
- oltre il 10% facoltà di respingere il carico da parte dell'appaltatore.

Le frazioni estranee di rifiuto potrebbero essere rinvenute accidentalmente all'interno di un carico, con origine da illecito smaltimento, da parte di utenti non identificati, nel/i-contenitore/i predisposti per la raccolta oggetto di gara nei Centri di Raccolta e/o celati al controllo degli stessi operatori e addetti alla raccolta e trasporto.

Nel caso in cui l'appaltatore contestasse un carico di materiale per la supposta presenza di frazioni estranee di rifiuto, questa dovrà comunicare tale contestazione ad AnconAmbiente nel minor tempo possibile, via telefono o fax, per dar modo ai tecnici di recarsi in sito per la verifica in contraddittorio tramite verbale e documentazione fotografica. Nel caso in cui i tecnici di AnconAmbiente non potessero recarsi in sito in tempo utile, l'appaltatore dovrà stilare apposito rapporto scritto corredato con fotografie del carico contestato da trasmettere ad AnconAmbiente, il quale si riserverà di assumere le decisioni in merito riferendosi ai criteri sopraindicati.

Il calcolo del 10% del materiale estraneo verrà calcolato sulla base del peso del materiale non conforme sul totale del carico proveniente dal centro di raccolta. Dovrà essere redatta apposita relazione con i dati utilizzati per il conteggio (per esempio bindelli di pesatura) ed apposita documentazione fotografica. AnconAmbiente, qualora si presentasse il caso, dovrà essere informato celermente per poter comprovare in contraddittorio l'accaduto.

Per quanto sopra descritto, l'aggiudicatario è tenuto, a propria cura e spese, all'espletamento di quanto descritto e si impegna a

Lotto 1 : Ancona

- fornire per lo stoccaggio dei rifiuti n° 6 cassoni scarrabili rispondenti alle specifiche sopra indicate oltre a 2 cassoni disponibili per lo scambio nella fase di ritiro dei cassoni pieni
- garantire prontamente il ritiro dei rifiuti secondo il calendario indicato o concordato, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, pubblica incolumità e nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro, entro i termini della programmazione indicata assicurando la continuità del servizio per tutta la durata dell'appalto e trasportarli presso gli impianti autorizzati preventivamente individuati e comunicati dall'aggiudicatario ad AnconAmbiente

- riposizionare i cassoni per la raccolta dei rifiuti nel punto indicato, garantendone l'accessibilità e comunque trovando un'allocazione tale da evitare possibili rischi a persone o cose
- garantire il recupero del rifiuto in idonei impianti di conferimento indicando tempestivamente, qualora necessario, punti di conferimento alternativi a quelli comunicati tramite l'invio di comunicazione via fax almeno con 24 ore in anticipo
- provvedere alla quantificazione dei rifiuti prelevati utilizzando la pesa di proprietà AnconAmbiente dislocata presso la sede di Via del Commercio
- provvedere alla compilazione e consegna alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione secondo le prescrizioni normative vigenti
- provvedere a consegnare l'autorizzazione al recupero dell'impianto di destinazione che deve essere regolarmente autorizzato per il codice CER 20.02.01 per operazioni di recupero indicate con codice R3 nell'allegato C alla quarta parte del D. Lgs. 152/06, resta comunque possibile proporre più impianti per garantire la possibilità di trattamento del rifiuto per una capacità complessiva non inferiore a 3.000 tonnellate/anno

Lotto 2: Alta Vallesina

- fornire per lo stoccaggio dei rifiuti n° 2 cassoni scarrabili a Fabriano, n° 1 cassone scarrabile a Serra de Conti e n° 1 cassone scarrabile a Sassoferrato e n° 1 cassone scarrabile a Cerreto D'Esse rispondente alle specifiche sopra indicate oltre a 1 cassone disponibile per lo scambio nella fase di ritiro del cassone pieno
- garantire prontamente il ritiro dei rifiuti secondo il calendario indicato o concordato, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, pubblica incolumità e nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro, entro i termini della programmazione indicata assicurando la continuità del servizio per tutta la durata dell'appalto e trasportarli presso gli impianti autorizzati preventivamente individuati e comunicati dall'aggiudicatario ad AnconAmbiente
- riposizionare i cassoni per la raccolta dei rifiuti nello stesso punto indicato, garantendone l'accessibilità e comunque trovando un'allocazione tale da evitare possibili rischi a persone o cose
- garantire il recupero del rifiuto in idonei impianti di conferimento indicando tempestivamente, qualora necessario, punti di conferimento alternativi a quelli comunicati tramite l'invio di comunicazione via fax almeno con 24 ore in anticipo
- provvedere alla quantificazione dei rifiuti prelevati utilizzando la pesa di proprietà AnconAmbiente dislocata presso il centro di raccolta di Fabriano, Sassoferrato e Serra dei Conti;
- provvedere alla compilazione e consegna alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione secondo le prescrizioni normative vigenti
- provvedere a consegnare l'autorizzazione al recupero dell'impianto di destinazione che deve essere regolarmente autorizzato per il codice CER 20.02.01 per operazioni di recupero indicate con codice R3 nell'allegato C alla quarta parte del D. Lgs. 152/06, resta comunque possibile proporre più impianti per garantire la possibilità di trattamento del rifiuto per una capacità complessiva non inferiore a 800 tonnellate/anno

Nel caso presso l'impianto di destinazione venisse effettuata la sola operazione di messa in riserva R13, dovrà essere indicato anche il secondo impianto presso il quale verrà svolta la successiva fase di trattamento (ad esempio l'operazione di recupero R3). L'aggiudicatario potrà anche non risultare proprietario o gestore dell'impianto di destinazione ove viene svolto il recupero dei rifiuti purché dimostri con idonea documentazione (dichiarazione sottoscritta del

titolare impianto e provvedimento di autorizzazione al recupero da presentare unitamente alla documentazione amministrativa di gara) di avere la disponibilità al conferimento in impianto (impianto autorizzato R3 oltre ad eventuale R13) per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente, che dovesse essere previsto dalle norme. Sarà cura di AnconAmbiente predisporre il formulario o documento di trasporto, ed allo stesso l'aggiudicatario dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario, e comunque fornire prova certificata secondo la normativa in corso dell'avvenuto recupero del materiale. L'aggiudicatario è tenuto alla restituzione della copia del formulario compilato e regolarmente timbrato e firmato. Solamente il regolare completamento di tale fase costituisce titolo per la fatturazione del servizio reso. L'aggiudicatario garantisce che presso l'impianto di recupero, all'autista conferitore saranno restituite la 3a copia (trasportatore) e la 4a copia (produttore) del formulario, compilato e regolarmente timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento, con indicazione del peso registrato a destino.

Presso l'impianto di destinazione deve essere disponibile una pesa per procedere alla pesatura di tutti i mezzi che conferiscono. La pesa dell'impianto deve essere stata sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità. Il Committente si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica della stessa.

Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obbiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto per cause di forza maggiore opportunamente documentate, lo stesso potrà essere sostituito, dall'Impresa appaltatrice, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta di AnconAmbiente.

Eventuali variazioni straordinarie dovute a cause di forza maggiore, andranno tempestivamente comunicate e motivate alla stazione appaltante per le vie ufficiali ai referenti comunicati. L'appaltatore si impegnerà a dare risoluzione alle cause che hanno generato la variazione e completare i servizi previsti nel più breve tempo possibile e comunque entro i 3 giorni lavorativi successivi al giorno programmato.

Il servizio è considerato un servizio di pubblico interesse e pertanto lo stesso non potrà essere sospeso, abbandonato o interrotto, salvo cause di forza maggiore.

Resta precisato e confermato che tutte le quantità sopra esposte sono da ritenersi:

- Indicative;
- non vincolanti in alcun modo per AnconAmbiente;
- suscettibili pertanto di variazioni sulla base delle effettive quantità giornaliere raccolte.

La ditta dovrà comunicare il nominativo di un responsabile tecnico che assuma le funzioni di referente dell'attività nei confronti dell'AnconAmbiente SPA, che dovrà essere formalmente sostituito durante i periodi di assenza e dovrà fornire un recapito telefonico sempre reperibile negli orari 07.00-19.00 dal lunedì al sabato. La ditta dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di malattie infortuni o altri impedimenti occorsi al personale impiegato, garantendone costantemente la sostituzione.

Sono a carico dell'aggiudicatario i costi per le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in conferimento che si riterranno opportune e l'onere della pesatura ad ogni prelievo (utilizzando strumenti di pesatura conformi a quanto previsto dal DM 182/2000) e di qualsivoglia altro onere relativo a ulteriori

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

prestazioni necessarie ad eseguire il servizio aggiudicato, ferma restando la responsabilità dei produttori per la classificazione degli stessi.

ART. 3 Ammontare dell'appalto

L'importo presunto delle prestazioni oggetto dell'appalto, compreso l'importo delle spese per la sicurezza, è pari ad € 212.560,00 così suddiviso:

LOTTO 1: ANCONA : € 81.280,00 IVA esclusa:

- di cui soggetto a ribasso € 81.000,00;
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 280,00:

Nel caso di proroga di cui al successivo **ART. 4 Durata dell'appalto** il valore stimato è pari ad € 162.560,00

| Art. | Descrizione LOTTO ANCONA | | A | B | AxB |
|------|--|--------|-------------------------------------|----------|---------------|
| | | U.O | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Quantità | Totale |
| 1 | Costo di noleggio cassoni, ritiro, trasporto e trattamento a recupero dei rifiuti "scarti verdi" localizzati presso Via del Commercio 27 Ancona e/o Via Sanzio Blasi snc - Posatora come descritto all' ART. 2 <i>Descrizione del servizio</i> | €/tonn | 54,00 | 1.500 | 81.000,00 |
| A | TOTALE al netto della sicurezza soggetto a ribasso | | | | |
| B | Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso | | | | 280,00 |
| | TOTALE (A+B) | | | | |

LOTTO 2 : ALTA VALLESINA : € 25.000,00 IVA esclusa:

- di cui soggetto a ribasso € 24.800,00
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 200,00;

Nel caso di proroga di cui al successivo **ART. 4 Durata dell'appalto** il valore stimato è pari ad € 50.000,00

| Art. | Descrizione LOTTO ALTA VALLESINA | | A | B | AxB |
|------|--|--------|-------------------------------------|----------|------------------|
| | | U.O | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Quantità | Totale |
| 1 | Costo di noleggio cassoni, ritiro, trasporto e trattamento a recupero dei rifiuti "scarti verdi" localizzati presso i Centri Ambiente di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d'Esi e Serra De Conti come descritto all' ART. 2 <i>Descrizione del servizio</i> | €/tonn | 62,00 | 400 | 24.800,00 |
| A | TOTALE al netto della sicurezza soggetto a ribasso | | | | 24.800,00 |
| B | Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso | | | | 200,00 |
| | TOTALE (A+B) | | | | 25.000,00 |

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI _____

Le quantità elencate sono finalizzate alla sola quantificazione dell'importo da porre a base di gara e non sono vincolanti per Anconambiente S.p.A. Le quantità indicate sono puramente indicative ed inserite per il solo conteggio del prezzo di offerta e potranno variare in meno e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Foglio Patti e Condizioni ("FPC").

Qualora l'importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, Anconambiente S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto da contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntive. Fermo restando l'importo massimo del servizio, dovranno essere eseguiti gli interventi necessari in base alle disposizioni del RUP e verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria.

Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente appalto è

CPV 90513000-9 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, l'Anconambiente SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

E' fatto obbligo alle Ditte partecipanti prendere visione dei documenti di gara e di effettuare un sopralluogo presso l'area di Via del Commercio 27 di Ancona e presso almeno una delle aree dell'Alta Vallesina, previo appuntamento. I sopralluoghi si terranno nei seguenti giorni: lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 . A seguito della visita e della presa visione, verrà compilato un attestato, riportante data e firma del rappresentante dell'Impresa e sottoscritto da un tecnico della Anconambiente SpA che dovrà essere allegato alla documentazione-tecnica amministrativa da presentare in fase di gara.

Per l'espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a

LOTTO 1: ANCONA € 280,00

LOTTO 2: ALTA VALLESINA € 200,00

il cui onere sarà decurtato nella prima fatturazione emessa. L'onere della sicurezza indicato si intende complessivo per tutte le riunioni di coordinamento relative al presente appalto.

Qualora fosse necessario per il personale (anche della rete assistenziale) della aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente, viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

- 1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali
- 2) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni
- 3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito
- 4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste

Si informa che la Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna del servizio in via d'urgenza.

Al solo fine di consentire all'AnconAmbiente S.p.A. ogni valutazione in merito all'offerta presentata, compresa quella della valutazione dell'eventuale anomalia, l'offerta stessa dovrà indicare il costo del personale ed il costo della sicurezza aziendale della Ditta, concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. A tale scopo la Ditta dovrà specificare nell'offerta economica gli importi relativi alle voci sopra riportate.

ART. 4 Durata dell'appalto

La validità del contratto avrà una durata massima di 12 mesi (dodici mesi) del perfezionamento del contratto; esso si esaurirà in ogni modo al raggiungimento del 120%, dell'importo presunto indicato nel contratto di vendita che verrà emesso da AnconAmbiente, anche prima di tali termini. Nel caso in cui al termine della validità del contratto non sarà raggiunto il minimo dell'importo presunto (70%), dell'ordine di cui sopra, la validità potrà essere prorogata a discrezione di AnconAmbiente, di sei mesi, rinnovabili di altri sei, e fino al raggiungimento del 70% dell'importo presunto senza che l'Acquirente possa avanzare diritti di sorta.

AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori anni 1 (uno): l'estensione della durata dell'appalto potrà avvenire sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse.

AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 106 - comma 11 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ragioni imprevedute e sopravvenute, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a tre mesi; l'attività dovrà essere espletata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

ART. 5 Esame delle offerte aggiudicazione del servizio

Il Fornitore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte, l'offerta economica formulata compilando il "Modello Offerta" allegato al "FPC" per ogni lotto di interesse. Per ogni lotto a cui si partecipi dovrà essere utilizzato il relativo Modello di Offerta.

L'aggiudicazione avrà luogo in favore della Ditta concorrente che avrà praticato l'offerta al "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante ribasso percentuale da applicare sul prezzo unitario - €/Tonn - posto a base di gara.

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, l'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che la Ditta aggiudicataria del servizio possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

Si precisa che:

- i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l'intero periodo del servizio e comprensivi delle prestazioni indicate all' art. 2;
- Qualora nel corso di esecuzione del contratto di servizio, **si rendesse necessario procedere a modifiche della procedura per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'AnconAmbiente S.p.A. potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dalla Ditta aggiudicataria del servizio, se non sarà preventivamente approvata dall'AnconAmbiente S.p.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta in favore della Ditta aggiudicataria del servizio e ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Ditta aggiudicataria del servizio, della situazione**

originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

- ART. 9 – Oneri a carico della ditta aggiudicataria. e ART. 10 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria. per tutta la durata del servizio ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità.
- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo stabilito a base di gara.
- non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite.
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per l'Azienda e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente "FPC".
- in caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.
- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore.
- L'AnconAmbiente si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione.
- è fatto obbligo alle Ditte di dichiarare la completa e incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente "FPC" di appalto.

ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto:

- a) tutta la documentazione di gara, il presente "FPC" e relativi Allegati;
- b) l'offerta della ditta aggiudicataria della gara d'appalto corredata da tutti i documenti richiesti nel presente "FPC".

ART. 7 – Requisiti di partecipazione

La Ditta dovrà dimostrare che il servizio di cui all'articolo 1 sarà svolto, oltre che con i requisiti previsti allo stesso articolo 1 e al successivo articolo 2, anche con il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- ❖ aver realizzato nell'anno 2020 un fatturato di servizi analoghi equivalenti almeno dell'importo posto a base di gara, richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ❖ requisiti di autorizzazione, accesso e capienza di conferimento, per le operazioni finalizzate al recupero dei rifiuti oggetto del presente foglio patti e condizioni presso l'impianto di destinazione finale, così come indicati al Capo IV, articoli 208, 209, per le operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ❖ essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti per la Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe F o superiore, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 120/2014.
- ❖ essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.M. 120/2014) per la Categoria 8, classe F o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE. **L'iscrizione alla Categoria 8 costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione alla procedura di gara solo nel caso in cui l'Appaltatore non sia autorizzato direttamente all'attività di recupero, ma intenda differirne il conferimento presso impianti la cui autorizzazione al trattamento sia rilasciata in capo a terzi. In tale fattispecie, l'Appaltatore/Intermediario dovrà produrre, unitamente ai documenti amministrativi idonea dichiarazione da cui risulti in modo chiaro ed evidente la**

disponibilità al trattamento in impianto terzo debitamente autorizzato per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti.

Si evidenzia che il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa.

ART. 8 Eventuali modifiche e variazioni nella gestione del servizio

Qualora nel corso di esecuzione del contratto di servizio, si rendesse necessario procedere a modifiche della procedura per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'AnconAmbiente S.p.A. potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dalla Ditta aggiudicataria del servizio, se non sarà preventivamente approvata dall'AnconAmbiente S.p.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta in favore della Ditta aggiudicataria del servizio e ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Ditta aggiudicataria del servizio, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 – Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta “regola d’arte”, non solo per quanto riguarda le modalità di esecuzione, ma anche per la qualità e le caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature. L'impresa avrà a suo carico i seguenti costi ed oneri compresi nei prezzi offerti:

- restituire la copia del formulario compilato e regolarmente timbrato e firmato con l'avvertenza che solamente il regolare completamento di tale fase costituisce titolo per la fatturazione del servizio reso;
- inviare mensilmente report sui quantitativi di rifiuti conferiti; l'invio di tale report deve precedere l'emissione della fattura;

Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente

ART. 10 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria.

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di eseguire il servizio in oggetto in maniera ottimale, garantendo di mantenere lo stato d'ordine originario nelle aree interessate dall'intervento.

Tutti i mezzi e gli attrezzi necessari per la completa esecuzione del servizio sono a carico dell'appaltatore. Il servizio dovrà essere svolto con l'utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature tecniche, al fine di rendere le operazioni il più funzionali possibile, che dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e rispettare le prescrizioni di altre discipline inerenti.

Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti e/o utilizzati devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

L'appaltatore, almeno 7 (sette) giorni prima dell'avvio del servizio, dovrà fornire all'AnconAmbiente SpA un elenco indicante il numero, il tipo e la marca degli automezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

La ditta/impresa garantisce la gestione del servizio oggetto del presente “FPC” mediante l'opera di idoneo personale. **La ditta/impresa dovrà esprimere e comunicare almeno 7 (sette) giorni prima**

dell'avvio del servizio, per iscritto all'Anconambiente SpA il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente dell'attività che dovrà essere sempre reperibile dal lunedì al sabato e che dovrà essere formalmente sostituito durante i periodi di assenza. A detto referente compete:

- organizzare i trasporti;
- eventuali variazioni di orari degli impianti;
- tenere i rapporti con il referente della Stazione Appaltante.

Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s'intendono come fatte direttamente all'aggiudicatario. Il referente della Stazione Appaltante si riserva la facoltà di convocare in qualunque momento riunioni con l'aggiudicatario al fine di esaminare l'andamento della fornitura.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti e della normativa previdenziale e a provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli enti di competenza assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi vigenti e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (D.lgs. 81/08), assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previste per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario. La Stazione Appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e le responsabilità verso terzi. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, l'AnconAmbiente agirà ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

L'aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l'incolumità del personale addetto all'esecuzione del servizio e dei terzi, con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortunio, della quale responsabilità si intendono manlevati sia Anconambiente S.p.A. che i suoi dipendenti addetti alla direzione e sorveglianza dei lavori. L'aggiudicatario dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il soggetto gestore deve fornire a tutto il personale i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e le autorità. L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e non commendevole.

L'appaltatore, rimane solo ed unico responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente Spa che di terzi, in dipendenza della esecuzione dell'appalto e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. Anconambiente S.p.A., oltre a quanto detto sopra, rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra l'appaltatore ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

ART. 11 – Riferimento a leggi e regolamenti

Il servizio oggetto dell'Appalto dovranno essere eseguiti in base alle norme indicate al D.Lgs 152/06 e s.m.i, al D. Lgs 50/2016 e s.m.i e alle condizioni del presente "FPC" Speciale che fa parte integrante del Contratto. L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia

d'appalto e l'esecuzione delle opere pubbliche. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente "FPC", impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente "FPC" si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente "FPC" in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 12 – Pagamenti e tracciabilità

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno comprendere tutti i servizi effettuati nel mese di competenza; le stesse dovranno essere firmate per presa visione ed accettazione del servizio espletato dal Direttore dell'Esecuzione che ne accerta la regolarità e autorizza il pagamento. Il relativo pagamento sarà effettuato entro 90 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

Le fatture non verranno saldate e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.

Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo servizio non regolarmente svolto e controllato.

La fatture dovranno riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e il numero dell'ordinativo emesso dall'AnconAmbiente.

Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972".

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 la Ditta affidataria dovrà trasmettere le fatture in "formato elettronico" utilizzando i seguenti dati di riferimento dell'AnconAmbiente S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 - oppure - Indirizzo mail ragioneria@pec.anconambiente.it .

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

Si precisa che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso in favore di terzi.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i., introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08 n.29 del 08.10.09, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018, l'AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dalla Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dall'AnconAmbiente esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto.

In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente servizio. Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'AnconAmbiente S.p.A..

ART. 13 - Subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 49 del D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021 e dovrà essere sempre espressamente e autorizzato dall'Anconambiente Spa e la Ditta potrà subappaltare i servizi relativi al :

- noleggio cassoni;
- prelievo e trasporto dei rifiuti "scarti verdi".

La Ditta dovrà dichiarare in sede di offerta le attività che intende subappaltare.

Ai sensi del citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'AnconAmbiente non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista i pagamenti degli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eventualmente eseguite. Si precisa che anche i contratti di subappalto o subcontratti sono soggetti alla normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto stesso.

Si ricorda che l'aggiudicatario potrà anche non risultare proprietario o gestore dell'impianto di destinazione ove viene svolto il recupero dei rifiuti purché dimostri con idonea documentazione (dichiarazione sottoscritta del titolare impianto e provvedimento di autorizzazione al recupero da presentare unitamente alla documentazione amministrativa di gara) di avere la disponibilità al conferimento in impianto per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti.

ART. 14 - Cessioni del contratto e cessione del credito

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'articolo 106 del Codice dei contratti, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 sopra citato.

L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'articolo 106 del Codice dei contratti, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della ditta stessa riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 15 – Garanzie di buon esecuzione del servizio

Il servizio deve risultare svolto a regola d'arte, con l'impiego di personale, attrezzature e materiali, rispondenti alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all'ART. 10 – *Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria.* e ART. 11 – *Riferimento a leggi e regolamenti.*

L'appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero manifestare a seguito dello svolgimento del servizio. Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi

ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa o non riconducibili al servizio svolto.

AnconAmbiente si riserva di effettuare sulla fornitura per tutta la durata del contratto, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del "FPC" e del contratto. L'aggiudicatario è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dell'effettuazione dei controlli dalla Stazione Appaltante. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:

- corrispondenza della fornitura del servizio a quanto dichiarato in sede di offerta;
- rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti.

Qualora i controlli evidenzino elementi che, a giudizio della Stazione Appaltante, possano arrecare pregiudizio alla fornitura offerta, o che in ogni caso possano implicare difformità dagli obblighi assunti ai sensi del presente "FPC", il personale preposto di AnconAmbiente provvede a redigere un verbale elencante dette irregolarità, eventualmente sottoscritto dal rappresentante dell'aggiudicatario. Copia del verbale, con l'indicazione degli interventi da eseguire, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, e dei rispettivi termini per l'esecuzione, sarà inviato a mezzo PEC o fax. Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'Anconambiente S.p.A. con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, l'appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando all'appaltatore il maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali di cui *ART. 17 - Penali*

ART. 16 – Accettazione del servizio svolto

Anconambiente S.p.A. sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare il servizio svolto o rifiutarlo o dichiararlo rivedibile. Sono rifiutati i servizi che risultino incompleti ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e legislative. L'assenza dell'appaltatore durante le fasi di verifica e accettazione dell'espletato servizio, non invalida il risultato dello stesso. L'accettazione del servizio non esonera comunque l'appaltatore da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso l'appaltatore è invitato da Anconambiente S.p.A. ad assistere ad eventuale visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 17 - Penali

In caso di ritardo o inadempienze agli obblighi contrattuali, salvo il caso di comprovata forza maggiore, saranno applicate le seguenti penali:

- Ritardi nelle raccolte programmate o mancata comunicazione entro le 24 ore prima: € 50,00/cad;
- Mancata comunicazione dei fermi impianto nei termini previsti: € 100,00;
- Ritardi nell'invio della documentazione prevista dalla normativa vigente: € 100,00/gg;

La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, l'aggiudicatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante procede all'applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.

Rimane inteso che, una volta applicate tre penali, non può più essere emesso il certificato di "regolare esecuzione", "a regola d'arte", o altro equivalente, per le prestazioni del rapporto contrattuale.

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. L'Appaltatore emetterà fattura

per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa da AnconAmbiente.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale d'appalto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura mensile.

ART. 18 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria, ai fini del perfezionamento del contratto, dovrà fornire una cauzione mediante fideiussione assicurativa o bancaria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% dell'importo contrattuale; in relazione all'offerta proposta, nel caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale di ribasso (10%), ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ai soli fini della determinazione degli eventuali punti percentuali di incremento della garanzia fideiussoria, il ribasso che risultasse composto da decimali verrà considerato con arrotondamento all'unità superiore). Tale cauzione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale regolare esecuzione del servizio).

Tale garanzia definitiva, che dovrà essere conforme a quanto prescritto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e smi e cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (ovvero alla liquidazione degli importi dovuti).

Tale garanzia definitiva dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1 se più garanti) che dovrà inoltre contenere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 19 – Responsabilità e polizze assicurative

L'aggiudicatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione della fornitura.

L'aggiudicatario è responsabile verso la Stazione Appaltante e i terzi della fornitura e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento della stessa ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'aggiudicatario per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare alla Stazione Appaltante copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto della presente fornitura con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro con il limite di:

€ 500.000,00 per ogni persona lesa;

€ 500.000,00 per danni a cose.

L'aggiudicatario decade dall'assegnazione qualora, prima dell'avvio dei servizi, non si ponga in regola con l'adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso la Stazione Appaltante di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 20 – Facoltà di recesso

AnconAmbiente si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle forniture a tale data eseguite ed il mancato guadagno.

La scrivente si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in essere venga interrotto

ART. 21 – Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla L. 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021 (16 settembre 2021), nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data della presente, ed in via residuale alle norme del C.C..

ART. 22 – Fallimento o morte dell'appaltatore o variazione della ragione sociale

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell' AnconAmbiente scegliere nei confronti dell'erede dell'appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ART. 23 – Osservanza di leggi e decreti

La aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del "FPC" in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente "FPC". La aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente "FPC". La ditta, nell'esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.

ART. 24 – Protezione dei dati personali

L'aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello corso della fornitura, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente "FPC". L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante, viene effettuato ai fini contabili e fiscali. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.

ART. 25 – Risoluzione del contratto

Salve le ipotesi regolate nel presente “FPC”, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle disposizioni del codice civile, articoli 1453 e seguenti. In caso di risoluzione del contratto imputabile all’aggiudicatario, la Stazione Appaltante avrà diritto ad escutere la garanzia definitiva a titolo di penale per l’inadempimento, salvi in ogni caso il risarcimento delle spese e del danno ulteriore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile nel caso di:

- a. per frode nell’esecuzione del servizio;
- b. nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto;
- c. qualora dovessero verificarsi più di 3 reiterate e gravi violazioni in un anno degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non risolte a seguito di formali diffide da parte della Stazione Appaltante;
- d. qualora il ritardo nell’esecuzione del servizio dovesse protrarsi per più di 5 giorni rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi in un anno nei servizi richiesti;
- e. qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f. in caso di sospensione del servizio da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo;
- g. in caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente “FPC” e dalla legislazione vigente;
- h. per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- i. per mancanza, anche parziale, dei requisiti previsti nel presente “FPC”;
- j. per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- k. violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni azione o pretesa di terzi;
- l. violazione dell’obbligo di acconsentire l’effettuazione di verifiche e controlli da parte del personale incaricato dalla Stazione Appaltante;
- m. perdita del possesso anche solo di uno dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- n. mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme che disciplinano la fornitura oggetto dell’appalto;
- o. inosservanza degli obblighi di riservatezza.

In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto del presente “FPC”. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo mai PEC. L’esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore, verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e

accettata da Anconambiente Spa, fatto salvo il maggior onere derivante ad Anconambiente spa per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura.

ART. 26 - Accettazione del “FPC”

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente “FPC” e relativi allegati debbono essere firmati in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta, ed allegato ai documenti di gara.

ART. 27 - Codice Etico

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it – amministrazione trasparente).

ART. 28 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l’AnconAmbiente S.p.A. e la Ditta aggiudicataria del servizio, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello del Foro di Ancona.

Il referente tecnico per AnconAmbiente è il

Lotto 1 : Ancona sig. Forti Paolo, sig. Burattini Raffaele - Tel. 071/2809847 email p.forti@anconambiente.it - r.burattini@anconambiente.it;

Lotto 2 : Alta Vallesina sig. Cardoni Andrea - Tel 3407622080 email a.cardoni@anconambiente.it

Per informazioni inerenti gli adempimenti burocratici per la presentazione delle offerte consultare i referenti indicati nella lettera di richiesta d’offerta.

ART. 29 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente “FPC” i seguenti allegati:

- DUVRI
- “Modello di Offerta”, uno per ciascun specifico lotto
- “Modello sopralluogo”